

N. R.G. 14677/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE

della causa iscritta al r.g. al n. 14677/2016

Oggi **15 febbraio 2018** innanzi al G.I. Antonio Carbone, sono comparsi l'Avv. ... per delega orale dell'Avv. ... ed il Dott. ... per delega orale dell'Avv. ...

Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

Antonio Carbone



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORINO

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale nella persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex artt. 352 -

281 *sexies* c.p.c. la seguente



nella causa civile d'appello iscritta al n. 14677/16 R.G. promossa

da: ... **s.p.a.**

con gli Avv.ti ...

Parte appellante

contro

...

con l'Avv. ...

Parte appellata

premessso

che

- con citazione notificata il 24.9.14 il Sig. ... ha evocato in giudizio la ... dinanzi al Giudice di Pace di Torino chiedendone la condanna alla restituzione delle somma indebitamente corrisposte per il contratto di mutuo stipulato il 19.9.05 ed anticipatamente estinto il 16.12.09;
- la ... si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda e chiedendo, nel merito, il rigetto delle pretese avversarie;
- l'istruttoria è consistita nell'espletamento di una C.T.U. contabile;
- con sentenza n. 4440/15 del 16.11.15 il Giudice di Pace ha respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla ... e la prima domanda attorea fondata sul dedotto superamento del tasso soglia e accogliendo la ulteriori domande ha condannato la ... a restituire al Sig. ... le somme percepite per commissioni e quota dei premi assicurativi non dovute in conseguenza dell'anticipata estinzione del mutuo nonché la differenza tra gli interessi pagati e quelli legali;



- con citazione notificata il 24.9.14 la ... ha instaurato il presente procedimento d'appello chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto delle due domande avversarie accolte in primo grado;
- il Sig. ... si è costituito in giudizio instando per il rigetto del gravame;
- è stato autorizzato il deposito di note difensive conclusive;
- all'udienza del 13.2.18 le parti hanno precisato le conclusioni e dato corso alla discussione;
- la causa è stata rinviata per repliche e viene decisa nelle forme dell'art. 281 *sexies* c.p.c. all'odierna udienza;

osservato

che

- le statuizioni del G.d.P. in ordine all'ammissibilità delle domande e al rigetto nel merito della prima domanda formulata dal Sig. ... fondata sul lamentato superamento del tasso soglia non hanno formato oggetto, rispettivamente, di appello da parte della ... e di appello incidentale da parte del Sig. ... per cui sul punto si è formato il giudicato;
- con il primo e il secondo motivo di gravame, da esaminare congiuntamente, la ... ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che le somme corrisposte per commissioni e quota dei premi assicurativi debbano essere parzialmente rimborsate al Sig. ... in ragione dell'anticipata estinzione del mutuo avvenuta il 16.12.09, alla scadenza della cinquantesima delle 96 rate originariamente previste;
- tali voci (commissioni di gestione, commissioni all'agente o al mediatore, spese di bollo e premi assicurativi a copertura dei rischi di malattia, di morte e di perdita dell'impiego da parte del mutuatario) sono contemplate al punto 1.1 delle condizioni generali di contratto alle lettere a), b), c), d);



- l'art. 3 C.G.C. a sua volta prevede che in caso di estinzione anticipata siano abbuonati i soli interessi per il periodo di ammortamento non goduto e che la ... possa chiedere un compenso in misura non superiore all'1% aggiungendo che "in ogni caso di anticipata estinzione (...) non sarà rimborsato alcuno dei costi indicati al punto 1.1. lettere a), b), c) , d)";
- la clausola è stata ritenuta nulla dal G.d.P. per vessatorietà e violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale;
- la ... in sede di appello ha censurato la decisione ribadendo la legittimità dell'art. 3;
- in proposito si osserva, in primo luogo, che la clausola non ha natura vessatoria secondo l'accezione dell'art. 1341 c.c. non rientrando nelle ipotesi ivi elencate e che, in ogni caso, ha formato oggetto di specifica approvazione e distinta sottoscrizione da parte del Sig.;
- la clausola non rientra neppure tra quelle considerate in ogni caso nulle dall'art. 36 del Codice del Consumo;
- il Sig. ... ha invece richiamato l'art. 34 comma 2 C.d.C. sostenendo che l'art. 1.1 del contratto non ne descriverebbe in modo chiaro e comprensibile l'oggetto e l'art. 33 comma 2 lettera b) C.d.C. sostenendo che l'art. 3 C.G.C. produrrebbe l'effetto di "escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista";
- la prima deduzione è palesemente infondata poiché l'art. 1.1 C.G.C. indica con la massima chiarezza il titolo e gli importi delle singole voci e l'art. 3 rinvia con la medesima chiarezza a tale previsione;
- sempre in relazione alla prima deduzione si osserva che, essendovi stata una trasparente e comprensibile indicazione dei costi contrattualmente predeterminati, la vessatorietà



della clausola in esame non può discendere da considerazioni d'ordine meramente quantitativo fondate sulla congruità degli importi poiché in base al medesimo art. 34 comma 2 C.d.C. "la valutazione della vessatorietà non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni o dei servizi", trattandosi di un aspetto che afferisce all'autonomia contrattuale delle parti;

- per le medesime ragioni si deve negare che l'art. 3 CGC sia nullo ex art. 143 C.d.C. per violazione dei diritti che il codice stesso riconosce al consumatore;
- la restituzione della quota parte degli oneri, delle commissioni e delle spese pagate anticipatamente dal mutuatario ma non maturate a causa dell'estinzione anticipata del mutuo è prescritta dall'art. 125 *sexies* TUB introdotto con D.Lgs. 141/10 che tuttavia non può trovare applicazione *ratione temporis* alla fattispecie in esame ai sensi dell'art. 13 del decreto 3.2.2011;
- la normativa di riferimento è dunque quella di cui ai previgenti artt. 125 TUB e 3 DM 8.7.92 che non recavano analoga previsione e non ponevano limiti alla negoziazione tra le parti;
- secondo il Sig. ... la pregressa disciplina sarebbe stata "sostanzialmente ricognitiva" della disciplina vigente e, al pari di questa, escluderebbe la debenza degli oneri maturati dopo l'estinzione anticipata del mutuo;
- l'operazione ermeneutica non appare condivisibile alla luce del diverso dato testuale e del fatto che, in difetto di un'esplicita e diversa disposizione come quella successivamente introdotta dall'art. 125 *sexies* TUB, l'art. 8 della direttiva CEE ripresa dal DM 8.7.92, nel prescrivere il diritto dal consumatore che adempia in via anticipata ad un' "equa riduzione del costo complessivo del credito", non possa essere riferito ai costi di attività esperite o comunque da esperirsi anche in caso di estinzione anticipata del mutuo come quelli di cui alle lettere a), b), c) o a costi che prescindono dalla sua anticipata estinzione quali i premi



assicurativi di cui alla lettera d) che, all'epoca di stipulazione del contratto in esame, venivano prestabiliti in modo vincolante con la compagnia assicuratrice in relazione all'intero e unitario periodo assicurativo coincidente con la prevista durata del mutuo (così Trib. To 1823/17 prodotta dalla ...);

- con particolare riguardo a quest'ultima voce va inoltre osservato che l'accordo ABI-ANIA del 22.10.08 richiamato in memoria conclusiva dal Sig. ... non ha natura normativa e che - al pari delle istruzioni della Banca d'Italia del 10.11.09 - è successivo alla stipulazione del mutuo oggetto di causa;

- poiché il contratto si è estinto il 16.12.09, non può trovare applicazione neppure l'art. 22 comma 15 *septies* della l. 17.12.12, n. 221 che nel sancire l'applicazione delle nuove norme anche ai contratti "commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" postula comunque che si tratti di contratti ancora in vigore e non di rapporti ormai cessati con definitivo consolidamento delle posizioni creditorie e debitorie;

- non appare infine pertinentemente invocabile l'art. 3 comma 1 del decreto del Ministero del Tesoro dell'8.7.92 poiché gli importi di cui all'art. 1.1 CGC costituivano debiti certi e liquidi maturati sin dalla data di stipulazione del contratto e non dopo l'anticipata estinzione del mutuo;

- escluso il diritto all'esenzione parziale dai costi in proporzione alla minor durata del mutuo rispetto a quella originariamente prevista, si deve conseguentemente negare, anche sotto questo profilo, che l'art. 3 C.G.C. implichi violazione dell'art. 33 comma 2 lett. b) C.d.C.;

- la giurisprudenza di questo Tribunale menzionata dall'appellante, da intendersi qui richiamata e prevalente rispetto al diverso orientamento espresso dall'ABF, avvalorata le considerazioni che precedono in ordine alla legittimità degli artt. 1.1. e 3 C.G.C. sia in



riferimento alle norme a tutela del consumatore, sia in riferimento al quadro normativo all'epoca vigente;

- va parimenti escluso che la ... abbia locupletato un indebito arricchimento perché in realtà il titolo giustificativo del pagamento dei costi di cui all'art. 1 C.G.C. esisteva ed era proprio il contratto stesso;
- per questi motivi, in riforma dell'impuntata sentenza, si deve respingere la domanda volta alla restituzione dell'importo di euro 1.113,86;
- con il terzo motivo di gravame la ... ha contestato la sentenza nella parte in cui è stata accolta la domanda del Sig. ... di restituzione della differenza tra gli interessi versati dalla controparte in eccesso rispetto al TAEG del 14,704% indicato alla data di stipulazione del mutuo e gli interessi legali;
- la domanda, secondo l'assunto del Sig. ..., poggia sulla considerazione che la clausola contrattuale relativa al tasso di interesse fosse nulla per indeterminatezza, avendo indicato il tasso iniziale e non quello che sarebbe stato applicato in caso di estinzione anticipata del mutuo, e che dagli importi conteggiati emerga l'applicazione di un tasso superiore a quello indicato nel contratto;
- in proposito si osserva che ai sensi dell'art. 2 D.M. 8.7.92 il mutuante è tenuto, al momento della stipulazione del contratto, a calcolare il TAEG sull'ipotesi che il contratto abbia vigore per il tempo convenuto, cioè postulando che scada con il pagamento dell'ultima rata originariamente pattuita;
- nella fattispecie in esame è pacifico, essendo stato ammesso dallo stesso Sig. ..., che il conteggio del TAEG al 14,704% fosse corretto in relazione alla rateazione inizialmente prevista in 96 scadenze;
- la ... non era pertanto tenuta a calcolare e ad indicare in contratto il TAEG per ciascuna delle possibili 95 ipotesi alternative di estinzione anticipata del mutuo;



- va inoltre considerato che il TAEG, essendo un indicatore del costo globale del mutuo e comprendendo in quanto tale anche le spese obbligatorie o predeterminate come quelle di cui all'art. 1.1. C.G.C., varia in relazione alla data di estinzione anticipata poiché, anche in caso di mutui a tasso fisso come quello in esame, subisce gli effetti della ripartizione dei costi su un numero più o meno ampio di rate, e ciò sia nell'ipotesi in cui, come si è ritenuto legittimo, si comprendano i costi della polizza e della penale per estinzione anticipata, sia nell'ipotesi in cui se ne prescinda;
- per questo motivo il Sig. ... non può lamentare la circostanza che, per effetto della sua anticipata estinzione del mutuo, il TAEG sia risultato, in concreto, più elevato di quello inizialmente prospettato nel contratto sul presupposto della durata ivi originariamente prevista e non può, quindi, invocare tale conseguenza per dedurre la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi ed esigere la differenza tra gli importi complessivamente corrisposti alla ..., contabilmente esatti e con corretto conteggio degli interessi sul capitale, e il tasso legale;
- si deve conseguentemente escludere che la ... abbia modificato il tasso di interesse in violazione dell'art. 118 TUB o abbia applicato tassi indeterminati o condizioni incomprensibili al cliente;
- per queste ragioni anche il secondo motivo di impugnazione dev'essere accolto;
- il Sig. ... va quindi condannato alla restituzione del complessivo importo di euro 6.949,60 corrisposto dalla ... il 21.12.15 per capitale, interessi e spese legali in ossequio alla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e qui integralmente riformata e al rimborso dell'importo di euro 217,50 versato per tassa di registro;
- le spese processuali devono seguire la soccombenza del Sig. ... in entrambi i gradi di giudizio e sono liquidabili come in dispositivo ai sensi della l. 24 marzo 2012, n. 27 e del decreto 10.3.14 in base ai parametri ivi enunciati tenuto conto del valore della causa,



della sua difficoltà e delle attività svolte (euro 225 + 240 + 335 + 405 per ciascuna fase del giudizio di primo grado; euro 405 + 405 + 810 per ciascuna fase del giudizio d'appello ove non si è svolta istruttoria);

- per le medesime ragioni le spese di C.T.U. devono gravare integralmente sul Sig. ...;

P. Q. M.

il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
in integrale riforma della sentenza n. 4440/15 del 16.11.15 del Giudice di Pace di Torino,

- respinge tutte le domande proposte da ... nei confronti di ... s.p.a.;

- dichiara tenuto e condanna ... alla restituzione in favore di ... s.p.a. di euro 6.949,60 oltre ad interessi legali dal 21.12.15 al saldo e al rimborso di euro 217,50 oltre ad interessi legali dal 30.1.18 al saldo;

- dichiara tenuto e condanna ... al pagamento in favore di ... s.p.a. delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.200 per il giudizio di primo grado ed in complessivi euro 1.794 per il giudizio di secondo grado (di cui euro 174 per esposti ed euro 1.620 per compensi professionali), oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa;

- pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico esclusivo di ...

Così deciso in Torino il 15.2.18.

Il giudice unico

(A. Carbone)



Sentenza n. 787/2018 pubbl. il 15/02/2018
RG n. 14677/2016
Repert. n. 1855/2018 del 15/02/2018

